

REGOLAMENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO

PREMESSA

La scuola è una comunità educante e come tale ha il compito di salvaguardare il benessere psico-fisico di tutti i suoi componenti. In tale contesto formativo, è necessario conoscere e prevenire atti di bullismo e cyberbullismo che comportano una serie di violenze fisiche e/o psicologiche. Le nuove tecnologie, le comunità virtuali, le comunicazioni digitali devono essere fruibili dagli studenti in modo critico e responsabile, non solo supportati da un'adeguata formazione, ma anche tutelati dalla normativa vigente, in particolare dalla legge 71/2017.

Il legislatore ha recepito la complessità e la delicatezza della situazione emanando la Legge 29 maggio 2017, n. 71, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, dalla quale sono scaturiti per le istituzioni scolastiche obblighi e stimoli volti da una parte a contenere le conseguenze del fenomeno, dall'altra a creare una maggiore consapevolezza in tutti gli attori dei processi educativi: Dirigenza, docenti, studenti, genitori.

Il Liceo classico Manzoni, in considerazione degli obblighi di legge e della consapevolezza di quanto sia importante per gli adolescenti la comunicazione digitale e la conseguente possibilità di trovarsi in situazioni rischiose, si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in tutte le forme, educando gli studenti ad un uso consapevole del web e della comunicazione telematica e ponendosi l'obiettivo di accrescere il rispetto dell'altro e il senso della legalità così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.
- dalla Legge n.71/2017

Art. 1 - Diritti degli studenti

Tutti gli studenti hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e sono tenuti al rispetto del prossimo, indipendentemente da differenze di cultura, di opinione e di personalità. Di conseguenza qualsiasi fenomeno di bullismo o cyberbullismo è ritenuto inaccettabile e viene debitamente sanzionato.

Art. 2 - Definizione di Bullismo

Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso messe in atto da parte del singolo o di un gruppo di soggetti, definiti "bulli" nei confronti di un altro individuo percepito come più debole, la vittima. Uno studente è oggetto di azioni di bullismo quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto deliberatamente da uno o più SOGGETTI/compagni.

È perseguito sia il bullismo diretto (che comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo fisico o verbale) sia il bullismo indiretto (che danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso atti come l'esclusione dal gruppo dei pari, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto, il danneggiamento dei suoi rapporti di amicizia).

Art. 3 - Definizione di cyberbullismo

Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi come oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. Le condotte di cyberbullismo, anche se realizzate in altro luogo e/o in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico (es. messaggi offensivi che partono di notte, dal pc di casa, etc.), se conosciute dagli operatori scolastici (docenti, dirigente) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest' ultima.

Art. 4 - Norme di comportamento

Gli studenti devono assumere sempre atteggiamenti rispettosi nei confronti di compagni e adulti sia in presenza sia in rete.

Quando comunicano attraverso la rete, devono fare attenzione ai contenuti e evitare espressioni che possano offendere o ledere la dignità di persone.

Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyber bullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all' interno del gruppo, rafforza la condotta aggressiva.

Non è consentito durante le lezioni o le attività didattiche in genere usare dispositivi elettronici di nessun tipo, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

Non è consentito, durante le attività didattiche o comunque all' interno della scuola, acquisire mediante dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

Art. 5 Compiti dei soggetti coinvolti

SOGGETTO	COMPITI
Dirigente Scolastico	<ul style="list-style-type: none">- Individua un Referente del bullismo e cyberbullismo;- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, garantendo l'utilizzo sicuro della rete internet a scuola;- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo studenti, docenti, genitori ed esperti;- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;- prevede azioni culturali e educative rivolte agli studenti per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;- informa tempestivamente gli esercenti la potestà genitoriale e/o i tutori del minore di eventuali atti di bullismo o cyber bullismo di cui venga a conoscenza.
Referente del "Bullismo e cyberbullismo"	<ul style="list-style-type: none">- Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;- coordina attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare progetti di prevenzione;- cura rapporti di rete fra scuole per promuovere azioni di prevenzione atte a limitare il bullismo e il cyber bullismo.
Collegio Docenti	<ul style="list-style-type: none">- Promuove scelte didattiche e educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.
Consiglio di Classe	<ul style="list-style-type: none">- Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;- programma moduli didattici che prevedano la trattazione di tematiche afferenti al bullismo e al cyberbullismo, specialmente laddove siano emerse situazioni problematiche a riguardo.
Docente	<ul style="list-style-type: none">- Intraprende azioni congruenti, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile della comunicazione e in particolare di quella digitale;- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione sulla comunicazione digitale adeguati al livello di età degli studenti.
Genitori	<ul style="list-style-type: none">- Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione promosse dalla scuola, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;

	<ul style="list-style-type: none"> -monitorano i comportamenti dei propri figli; - vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti; - si impegnano a conoscere le azioni introdotte dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità; - sono informati sulle sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo e cyberbullismo.
Studenti	<ul style="list-style-type: none"> - Sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti, secondo il modello della <i>peer education</i>; - attraverso i rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscano un uso collaborativo della rete sia a scopo didattico sia a scopo ludico e ricreativo la collaborazione e la sana competizione (concorsi, tornei, progetti di solidarietà e creatività); - osservano le regole basilari, per garantire il rispetto rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione al contenuto delle comunicazioni che inviano; - durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, non possono acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti; - durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

Art. 5 - Le condotte sanzionabili

Sono da considerarsi condotte persecutorie qualificate come Bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione, specie se reiterata, da parte di un singolo o di un gruppo;
- l'isolamento di un compagno, soprattutto se, all'interno della classe, esso viene perseguito sistematicamente
- le offese e gli insulti;
- la derisione per l'aspetto fisico o per il modo di parlare;
- la diffamazione e l'esclusione per le proprie opinioni, fedi religiose, orientamenti sessuali.

Sono da considerarsi condotte persecutorie qualificate come Cyberbullismo:

- *Flaming*: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- *Harassment*: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- *Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- *Outing* estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- *Sexting*: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- *Sextorsion*: forma di ricatto che prevede la pubblicazione di foto sessualmente esplicite, se non si ubbidisce alla volontà del ricattatore.

Art. 7 Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari non hanno scopo punitivo, ma educativo.

Le sanzioni devono avere una durata temporanea, e devono essere applicate nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità rispetto alla realizzazione della condotta e alla gravità dell'infrazione commessa. Possono essere previste misure alternative alle sanzioni previste in termini di servizio reso alla comunità scolastica secondo quanto deciso dall'organo competente. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla loro irrogazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola, che deciderà entro 10 giorni.

Nel caso di comportamenti che si configurino come penalmente rilevanti il Dirigente Scolastico provvederà alle dovute segnalazioni agli organi competenti.

Le sanzioni sono determinate secondo quanto previsto dal Regolamento di Disciplina.